

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015**  
**306/2015/E/GAS**

**CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA AVVIATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 589/2014/E/GAS, IN MERITO AI MECCANISMI DI REINTEGRAZIONE DEGLI ONERI DELLA MOROSITÀ DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE, RELATIVI ALL'ANNO TERMICO 2012-2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 giugno 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1994, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 79, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- il Testo integrato della morosità gas (TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 54/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 54/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 134/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 313/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 315/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2014, 589/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 589/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 91/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 91/2015/E/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### OGGETTO E AMBITO DELL'ISTRUTTORIA

- con la deliberazione 589/2014/E/gas, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in tema di fatturazione dei c.d. servizi di ultima istanza nell'ambito del settore del gas naturale (di seguito: servizi di ultima istanza), da parte di tutti i gestori a tal fine selezionati, per i periodi di erogazione a partire da ottobre 2012, con particolare riferimento a:
  - la dimensione di eventuali ritardi od omissioni nella fatturazione del singolo servizio;
  - le motivazioni relative ai suddetti ritardi, al fine di valutare eventuali criticità:
    - i. nei servizi delle imprese interessate e/o degli altri soggetti coinvolti, ovvero
    - ii. nella regolazione vigente;
- con la medesima deliberazione 589/2014/E/gas, l'Autorità ha altresì previsto una gestione prudenziale delle istanze di ammissione ai meccanismi di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti in conseguenza della morosità dei clienti definiti dalla regolazione (di seguito: meccanismi di reintegrazione morosità) sino ad allora presentate, tenuto conto che gli esiti dell'istruttoria avrebbero potuto comportare, qualora fossero emerse evidenti anomalie e responsabilità degli esercenti i servizi di ultima istanza, un intervento dell'Autorità volto a ridurre o limitare l'applicazione dei vigenti meccanismi; in particolare, con riferimento ai meccanismi di reintegrazione morosità per l'anno termico 2012-2013 e limitatamente alle relative istanze pendenti alla data di adozione della medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che:
  - nelle more dell'istruttoria conoscitiva, fossero erogati provvisoriamente, a titolo di acconto, ammontari pari al 60% degli importi complessivamente

- quantificati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) con riferimento al medesimo anno termico;
- con successivo provvedimento, da adottare in esito alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva e sulla base delle verifiche compiute, fossero adottate le decisioni in merito agli importi da erogare a titolo definitivo;
  - con nota in data 19 gennaio 2015 (prot. Autorità 1790 del 20 gennaio 2015), la società Eni S.p.A. (di seguito: Eni), in qualità di soggetto che ha erogato i servizi di ultima istanza nel periodo oggetto dell'istruttoria conoscitiva, ha presentato istanza di riesame della deliberazione 589/2014/E/gas; in particolare, Eni ha sostenuto che, con riferimento alle istanze di reintegrazione da essa presentate alla data di adozione della deliberazione 589/2014/E/gas, non sussisterebbero i presupposti per l'adozione di un criterio prudenziale di riconoscimento degli oneri in quanto le predette istanze farebbero riferimento:
    - in alcuni casi, a crediti per i quali non sarebbero riscontrabili ritardi gravi e rilevanti;
    - in altri casi, a crediti il cui inadempimento da parte del debitore si sarebbe rivelato, nel caso concreto, del tutto indipendente dal ritardo nella fatturazione.
  - con deliberazione 91/2015/E/gas, l'Autorità ha parzialmente riformato quanto disposto dalla deliberazione 589/2014/E/gas al fine di:
    - riconoscere a Eni gli ammontari corrispondenti alle istanze pendenti per le quali non fossero necessari ulteriori approfondimenti, anche tenuto conto delle peculiarità gestionali dei servizi di ultima istanza;
    - rimandare all'esito dell'istruttoria conoscitiva la decisione riguardante il riconoscimento degli importi contenuti nelle istanze pendenti per cui Eni risultasse aver fatturato con tempistiche ritenute anomale (fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura), ciò al fine di acquisire gli elementi utili nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva;
  - in particolare, con la deliberazione 91/2015/R/gas, si è ritenuto che:
    - le ragioni di un ritardo anomalo potessero essere chiarite, ed eventualmente giustificate, in esito agli approfondimenti previsti dalla deliberazione 589/2014/E/gas, legati anche ad una comparazione tra diversi operatori e all'analisi dell'evoluzione nel tempo delle tempistiche di fatturazione del medesimo operatore;
    - inoltre, l'argomento di Eni secondo cui l'inadempimento dei clienti finali non dipenderebbe dal ritardo nella fatturazione è irrilevante, in quanto ciò che rileva è se, nell'erogazione dei servizi di ultima istanza, l'operatore sia o meno responsabile di anomali ritardi nella fatturazione, incoerenti con un'adeguata erogazione del servizio.

## **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

### ESITI DELL'ISTRUTTORIA

- nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, con lettere in data 30 gennaio 2015 (prot. Aeegsi 3551, 3553, 3556, 3557 e 3559), sono stati richiesti specifici dati e informazioni agli esercenti la vendita che svolgono o che hanno svolto a partire dal mese di ottobre 2012, almeno uno dei servizi di ultima istanza (FUI, FD<sub>D</sub>, FT<sub>T</sub>);
- tutti gli esercenti la vendita coinvolti hanno risposto alle richieste dati e informazioni; nello specifico:
  - 1) un operatore, con lettera del 11 marzo 2015 (prot. Aeegsi 8492 del 12/03/15), ha fornito solo parte delle informazioni richieste; in particolare il suddetto operatore:
    - a) ha fornito i dati relativi al tempo impiegato per fatturare tutti i volumi erogati, con dettaglio mensile, e la serie storica delle nuove attivazioni;
    - b) non ha fornito o ha fornito utilizzando un criterio di calcolo dei tempi medi di emissione delle fatture rispetto all'attivazione del servizio che prescinde dalla data di emissione della prima fattura, i dati relativi all'incidenza della mancata o ritardata fatturazione per i clienti serviti nell'ambito dei differenti servizi di ultima istanza erogati;
  - 2) altri tre operatori, con note del 15 aprile 2014 (prot. Aeegsi 12309 del 16/04/14), del 11 marzo 2015 (prot. Aeegsi 8444 del 11/03/15) e del 2 marzo 2015 (prot. Aeegsi del 7089 del 02/03/15) hanno fornito i dati e le informazioni richieste;
  - 3) un ultimo operatore, con lettera del 12 febbraio 2015 (prot. Aeegsi 5223 del 13/02/15), ha specificato di non poter fornire i dati richiesti in quanto pur risultando aggiudicataria del servizio di FT<sub>T</sub> per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015, non ha erogato il servizio nel periodo oggetto di analisi;
- il medesimo operatore di cui al punto 1) ha, inoltre, argomentato la parziale (e in taluni casi omessa) compilazione dei dati e delle informazioni richieste sostenendo che:
  - a) il quadro regolatorio, al tempo vigente in materia di obblighi di fatturazione in capo al FUI e al FT<sub>T</sub>, non prevedeva e non prevede, tutt'ora, espliciti termini entro i quali dovrebbe essere emessa la prima fattura dopo l'inizio della fornitura; la regolazione, piuttosto, stabilirebbe solo scadenze di fatturazione (6 mesi per il FUI e mensile per il FT<sub>T</sub> a clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto); da ultimo, il quadro regolatorio afferente al FD<sub>D</sub>, relativo al periodo transitorio, non prevedeva alcun vincolo temporale all'emissione delle fatture;
  - b) con la deliberazione 418/2014/R/gas è stato introdotto, a partire dall'1 ottobre 2014, un meccanismo (articolo 31quinquies.5 lettera a) del TIVG per il FUI e all'articolo 37.7 per il FD<sub>D</sub>), che incentiva una fatturazione

efficiente, penalizzando l'ammontare delle fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura; ma neppure tale meccanismo comporterebbe un obbligo a emettere fattura entro l'ottavo mese dall'erogazione del servizio, trattandosi, appunto, di un mero incentivo a tenere una tale condotta;

- in base alle considerazioni di cui alla precedente lettera b), secondo il citato operatore, il termine dell'ottavo mese dall'inizio della fornitura non può costituire una scadenza innovativa non suffragata da apposita consultazione e deliberazione né tantomeno generare, in assenza di istruttoria, un automatismo sanzionatorio generalmente applicabile;
- rispetto alle informazioni fornite dai sopramenzionati esercenti la vendita, è stato effettuato un confronto dei dati inerenti il tempo impiegato per fatturare tutti i volumi erogati; dal suddetto confronto si rilevano:
  - a) in via generale, che le effettive tempistiche di fatturazione risultano differenti per servizio erogato e per operatore; in particolare:
    - con riferimento al FT<sub>T</sub>:
      - a1) un operatore ha fatturato interamente i volumi forniti entro il terzo mese;
      - a2) un operatore ha fatturato il 98% dei volumi erogati;
    - con riferimento al FD<sub>D</sub>:
      - a3) un operatore ha fatturato interamente i volumi forniti in qualità di FD<sub>D</sub> entro il quarto mese;
      - a4) un altro operatore risulta avere fatturato il 93% dei volumi erogati;
      - a5) un ulteriore operatore risulta aver fatturato solo poco meno del 20% dei volumi erogati;
    - con riferimento al FUI un operatore risulta avere fatturato il 62% dei volumi erogati;
  - b) inoltre, rispetto alle fatture emesse:
    - con riferimento al FT<sub>T</sub> l'operatore di cui alla lettera a2) ha fatturato il 2% dei volumi erogati dopo 12 mesi;
    - con riferimento al FD<sub>D</sub>:
      - l'operatore di cui alla lettera a4) ha fatturato il 1% dei volumi erogati dopo 12 mesi;
      - l'operatore di cui alla lettera a5) ha fatturato il 18% dei volumi erogati dopo 12 mesi;
    - con riferimento al FUI il medesimo operatore risulta avere fatturato lo 0,5% dei volumi erogati;
  - c) per quanto riguarda un operatore, una mancata fatturazione significativa (con volumi non ancora fatturati da 27 e fino a 5 mesi di distanza dal relativo periodo di fornitura): in tale caso, infatti, è stata rilevata una percentuale di volumi non ancora fatturati alla data di rilevazione dei dati pari al:
    - 94% per il FUI erogato nei confronti dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;

- 96% per l'FD<sub>D</sub> erogato nei confronti dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di dimensioni comparabili a quelle dei clienti aventi diritto al FUI;
- 38% per l'FD<sub>D</sub> erogato nei confronti dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di maggiori dimensioni;
- d) per il medesimo operatore di cui alla lettera b), la percentuale di volumi non ancora fatturati alla data di rilevazione dei dati (da 27 e fino a 5 mesi di distanza dal relativo periodo di fornitura) risulta maggiormente ridotta pari al 3% e al 1%, con riferimento all'FT<sub>T</sub> erogato rispettivamente nei confronti dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e nei confronti degli utenti della distribuzione;
- e) per quanto riguarda un altro operatore, una mancata fatturazione (con volumi non ancora fatturati alla data di rilevazione dei dati da 15 e fino a 5 mesi di distanza dal relativo periodo di fornitura) per una percentuale pari al:
  - 20% per l'FD<sub>D</sub> erogato nei confronti dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di dimensioni comparabili a quelle dei clienti aventi diritto al FUI;
  - 3% per l'FD<sub>D</sub> erogato nei confronti dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di maggiori dimensioni;
- a completamento dell'analisi in merito ai dati dichiarati dall'operatore analizzato ai sensi della lettera c) in qualità di FUI, si osserva che:
  - il numero mensile di attivazioni del servizio, prevalentemente legate a clienti allacciati alla rete di distribuzione, risulta:
    - crescente nel tempo e con picchi mensili particolarmente rilevanti;
    - significativamente maggiore rispetto al numero di attivazioni registrate rispetto all'FD<sub>D</sub> erogato nei confronti di clienti allacciati alla rete di distribuzione di dimensioni e caratteristiche comparabili a quelli per cui si è attivato il FUI;
  - l'efficienza di fatturazione dell'operatore medesimo è migliorata nel tempo con riferimento:
    - ai clienti allacciati alla rete di distribuzione, in quanto alla maggiore complessità gestionale derivante dalla crescita del numero delle attivazioni mensili non è associato un peggioramento dell'efficienza nella gestione della fatturazione (e dunque ne deriva un miglioramento a parità di punti attivati);
    - ai clienti allacciati alla rete di trasporto, per i quali le tempistiche di fatturazione sono migliorate significativamente;
  - per contro, dalla comparazione con un altro operatore che ha erogato il servizio FUI in un periodo differente, la percentuale di volumi non fatturati da quest'ultimo operatore risulta, a distanza di cinque mesi dall'erogazione del servizio, significativamente inferiore, ciò nonostante il numero di attivazioni nel servizio esercito dal secondo operatore analizzato sia quasi

- quattro volte superiore a quello registrato dall'operatore analizzato ai sensi della lettera c) per lo stesso servizio ad inizio dell'anno termico;
- in merito al rispetto delle tempistiche minime di fatturazione, dall'analisi è stato possibile rilevare che tutti gli operatori hanno avuto un ritardo relativamente alle fatture emesse rispetto alle tempistiche disposte dalla disciplina (tempistiche definite espressamente dalla regolazione o la cui definizione è stata demandata agli esercenti); anche il suddetto ritardo, tuttavia, risulta differenziato per operatore e servizio erogato;
  - in particolare, dalla suddetta analisi del rispetto delle tempistiche minime di fatturazione, è emerso quanto segue:
    - f) un operatore ha registrato ritardi di fatturazione significativi rispetto alle tempistiche minime di fatturazione previste dalla disciplina, con riferimento a:
      - il FUI, per cui il comma 37bis.7 del TIVG imponeva di garantire almeno una fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi mentre tale operatore ha registrato ritardi fino a oltre 9 mesi, senza contare il tempo di emissione della prima fattura;
      - il servizio di FT<sub>T</sub> fornito ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, per cui la deliberazione 249/2012/R/gas, comma 4.4 imponeva di fatturare, almeno una volta al mese, mentre tale operatore ha registrato ritardi fino a 4 mesi, senza contare il tempo di emissione della prima fattura;
    - g) un altro operatore ha registrato ritardi di fatturazione con riferimento a:
      - il FUI erogato nei primi tre mesi dell'anno termico (ultimi dati disponibili), rispetto alle condizioni di fatturazione stabilite dal medesimo operatore ai sensi del comma 31bis.7 del TIVG più stringenti di quelle minime definite dalla disciplina; tale ritardo, in particolare, risulta inferiore al mese e quindi non risulta alcun ritardo rispetto alla disciplina che prevede di garantire almeno una fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi;
      - il FD<sub>D</sub>, per il quale i commi 33.6 e 33.9 del TIVG prevedono il rispetto di tempistiche minime stabilite e pubblicate dall'FD<sub>D</sub> stesso, con un ritardo medio pari a circa tre mesi con riferimento ad un anno termico ed inferiore al mese con riferimento al primo trimestre dell'anno termico successivo;
    - h) un ulteriore operatore ha registrato lievi ritardi con riferimento al servizio di FD<sub>D</sub>, erogato nei primi tre mesi dell'anno termico (ultimi dati disponibili), con un ritardo inferiore al mese rispetto alle scadenze dal medesimo definite;
    - i) l'ultimo operatore analizzato ha registrato lievi ritardi di fatturazione (inferiori al mese) per il servizio di FT<sub>T</sub>;
  - il mancato rispetto delle tempistiche di fatturazione risulta, quindi, diffuso per tutti gli operatori analizzati e potrebbe essere attribuibile a criticità a livello

sistemico e strutturali ovvero a problematiche in capo alla regolazione; in particolare tali criticità sarebbero ascrivibili a:

- le peculiarità insite nell'esercizio dei servizi di ultima istanza rispetto all'attività di vendita nel mercato libero o nel servizio di tutela; nella fattispecie, gli esercenti i servizi di ultima istanza, svolgendo un ruolo emergenziale, sono chiamati dai gestori delle rispettive reti di trasporto o distribuzione a fornire, con limitato preavviso, clienti finali che non hanno avuto, in genere, nessun precedente contatto commerciale con l'esercente, né tantomeno hanno espresso la volontà di usufruire di tale servizio;
- al fatto che, con riferimento al periodo considerato, alcuni servizi di ultima istanza erano alla loro prima entrata in operatività e, inoltre, anche con riferimento a servizi già collaudati, alcuni esercenti individuati per il loro svolgimento e gli altri operatori coinvolti, responsabili dell'attivazione dei servizi medesimi, non avevano ancora maturato una significativa esperienza in termini di gestione dei processi;
- tuttavia, solo un operatore, tra quelli oggetto di specifiche richieste dati e informazioni, ha espressamente evidenziato alcune criticità nell'ambito dei servizi di ultima istanza, con riferimento a:
  - specifiche problematiche nell'ambito dell'attivazione del servizio FUI, problematiche che, a parere del citato operatore, hanno impedito una pronta fatturazione dei volumi erogati nell'ambito di tale servizio; tali criticità, in particolare, sarebbero legate ad incongruenze o incompletezze del flusso informativo previsto in fase di avvicendamento degli esercenti (entrante e uscente) conseguente agli esiti delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio;
  - specifiche criticità derivanti dal mancato adempimento della regolazione da parte di alcune imprese distributrici, senza tuttavia evidenziarne gli impatti sulla gestione della fatturazione.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

##### **PRESUPPOSTI RILEVANTI PER INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ**

- gli esiti dell'istruttoria conoscitiva sopra riportati evidenziano:
  - per alcuni operatori, casi di mancata e ritardata fatturazione anche di rilevanti volumi di gas prelevati anche a distanza di periodi di tempo lunghi dall'erogazione del servizio (in taluni casi superiori ai 12 mesi);
  - da parte di tutti gli operatori, ritardi rispetto alle tempistiche di fatturazione;
- la mancata o ritardata fatturazione, come chiarito nella deliberazione 589/2014/E/gas, assume un rilievo ai fini dell'applicazione dei meccanismi di reintegrazione morosità;
- tali meccanismi di reintegrazione morosità, infatti, introdotti dall'Autorità nella regolazione dei servizi di ultima istanza, sono volti a garantire ai rispettivi esercenti una particolare forma di tutela contro un rischio (il rischio morosità) che normalmente rientra nella fisiologica alea di impresa; gli oneri connessi a

tali meccanismi sono posti a carico del sistema (e in ultima istanza della generalità dei clienti finali); una tale scelta, peraltro, si giustifica:

- da un lato, in ragione della particolare natura dei servizi medesimi, volti a presidiare l'interesse pubblico della continuità della fornitura al cliente finale;
- dall'altro lato, a fronte di un adempimento corretto ed efficiente degli obblighi di servizio pubblico che gravano sugli esercenti i servizi di ultima istanza; a tale riguardo, infatti, i meccanismi di reintegrazione morosità costituiscono una forma di remunerazione alternativa dei servizi di ultima istanza in caso di inadempimento del cliente cui il servizio è erogato; v'è pertanto un rapporto di corrispettività tra il diritto a beneficiare di tali meccanismi e l'efficiente prestazione del servizio nel suo complesso;
- in tale contesto, la correttezza, la regolarità e l'assenza di ritardi rilevanti nella gestione della fatturazione costituiscono caratteristiche in cui si declina l'efficienza di tale gestione (coerente con la diligenza c.d. specifica richiesta all'operatore dei mercati energetici) e sono finalizzate, anche, a ridurre il rischio morosità (tanto maggiore è il lasso di tempo con cui si fattura il servizio erogato, tanto maggiore è il rischio del potenziale mancato pagamento da parte del cliente);
- pertanto, gli esercenti i servizi di ultima istanza sono tenuti, proprio nell'ambito della specifica diligenza richiesta nell'adempimento del loro servizio, a fatturare con regolarità e relativa tempestività; nel caso in cui, per contro, gli esercenti erogano il servizio con vistose e rilevanti irregolarità nella fatturazione, non possono ragionevolmente pretendere di beneficiare in modo pieno dei meccanismi di reintegrazione morosità;
- in tale prospettiva, pertanto, l'applicazione ridotta dei meccanismi di reintegrazione morosità nei confronti di tali operatori, prospettata nella deliberazione 589/2014/E/gas, non si atteggia a indebita misura sanzionatoria, come argomentato da un operatore, ma costituisce, piuttosto, normale conseguenza del rapporto di corrispettività tra (corretta) prestazione del servizio e meccanismo di reintegrazione morosità che, è bene ricordarlo, comporta il trasferimento sul sistema di un rischio tipico di impresa;
- inoltre, è irrilevante la circostanza, avanzata sempre dal citato operatore, secondo cui, per alcuni servizi, la regolazione dell'Autorità non prevede termini minimi di fatturazione; tali termini, infatti, sono posti a tutela del singolo cliente finale cui viene erogato il servizio; in questa sede, invece, sono contestati rilevanti ritardi o omissioni nell'attività di fatturazione nel suo complesso, contrari all'efficienza minima richiesta quale contropartita del regime economico assicurato dai meccanismi di reintegrazione morosità;
- per motivi analoghi, appare infondato anche l'argomento secondo cui la regolazione dei servizi di ultima istanza non fisserebbe un termine minimo da cui far decorrere la fatturazione delle prestazioni erogate; un operatore diligente e responsabile, che svolge un servizio pubblico delicato come quelli di ultima istanza, infatti, è tenuto a fatturare il servizio reso entro termini ragionevoli e

congrui dalla sua erogazione, non potendo senza colpa confidare nel fatto che, eventuali sue inefficienze od omissioni saranno comunque coperte dal sistema;

- è irrilevante, inoltre, il fatto che vi siano casi concreti in cui il mancato pagamento da parte del cliente finale sia dovuto ad atteggiamenti strumentali di quest'ultimo e quindi indipendente dal ritardo nella fatturazione del servizio; in disparte comunque il fatto che il ritardo nella fatturazione aumenta il rischio dell'inadempimento del cliente finale, ciò che qui rileva, come detto sopra, è il rilevante (anche per quantitativi di gas forniti) ritardo nella fatturazione di servizi pubblici per la cui corretta erogazione l'Autorità ha introdotto specifici meccanismi a tutela del rischio morosità;
- infine, non ha fondamento la tesi secondo cui la riduzione dell'applicazione dei meccanismi di reintegrazione morosità avrebbe dovuto essere espressamente prevista dalla regolazione; infatti, con la deliberazione 418/2014/R/gas (che prevede, per i ritardi nella fatturazione per periodi superiori a otto mesi, una riduzione dell'ammontare richiesto nella misura del 10% entro il limite massimo del 50% dell'ammontare medesimo), per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2014, l'Autorità si è limitata a dare attuazione a un principio generale derivante dalla natura corrispettiva dei meccanismi di reintegrazione morosità rispetto a un'erogazione del servizio corretta e mediamente efficiente;
- come già detto, in forza di tale principio, nel momento in cui si verificano ritardi rilevanti nella fatturazione, l'operatore non può pretendere una piena copertura da parte del sistema della totalità degli importi interessati da tali ritardi

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 589/2014/E/gas;
- sia necessario, in quanto applicazione del generale principio per cui in caso di ritardi rilevanti nella fatturazione (e in generale in casi di inefficienze rilevanti nell'erogazione) dei servizi di ultima istanza, l' esercente non ha diritto a beneficiare integralmente dei meccanismi di reintegrazione morosità, intervenire a tutela del sistema riducendo o limitando, con riferimento alle fatture emesse con ritardo rilevante, il funzionamento dei suddetti meccanismi definiti prima della deliberazione 418/2014/R/gas;
- al fine di attuare la suddetta riduzione, sia opportuno fare riferimento ai valori fissati nella citata deliberazione 418/2014/R/gas, adottando però un minore rigore per esigenze equitative connesse alla novità dell'intervento; sia in particolare ragionevole a tal fine:
  - ritenere rilevante il ritardo delle fatture emesse oltre il termine del dodicesimo mese successivo al mese di erogazione della fornitura;
  - fissare la riduzione degli ammontari da riconoscere nella misura del 5% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine;

- prevedere, al fine di garantire comunque una copertura del rischio credito a servizi pubblici delicati quali quelli di ultima istanza, che la riduzione massima di cui al precedente alinea non possa essere superiore al 40% (corrispondente ad una percentuale di copertura minima pari al 60%);
- poiché i prospettati valori (relativi al termine di fatturazione oltre il quale il ritardo è considerato rilevante, alla misura della riduzione dell'ammontare dovuto e alla misura della riduzione massima ammissibile) non sono stati preventivamente consultati, sia opportuno garantire la necessaria partecipazione dei soggetti interessati;
- le modalità con cui attuare la predetta partecipazione non possa però comportare un ulteriore differimento dell'intervento attuativo della dovuta riduzione dei meccanismi di reintegrazione morosità; ciò in quanto:
  - la prima sessione di reintegrazione per cui la Cassa è tenuta a determinare gli ammontari è prevista per la fine del mese di giugno 2015;
  - un ulteriore differimento:
    - per l'anno termico 2012-2013, per cui sono in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione 589/2014/R/gas, punto 4., lettera a), comporterebbe una ulteriore esposizione finanziaria dei soggetti che dovrebbero beneficiare del versamento dei relativi importi;
    - per l'anno termico 2013-2014, comporterebbe la necessità di definire specifiche modalità di determinazione degli ammontari in linea con le disposizioni prudenziali inizialmente previste dalla deliberazione 589/2014/R/gas;
- sia, pertanto, ragionevole contemperare le predette esigenze d'urgenza, evidenziate nei due precedenti punti:
  - a. da un lato, adottando in via provvisoria i sopra citati valori, necessari per la tempestiva attuazione della riduzione dei meccanismi di reintegrazione morosità; in tal modo, Cassa può procedere a erogare tempestivamente i relativi ammontari, anche se a titolo di acconto;
  - b. dall'altro lato, fissando un termine entro il quale i soggetti interessati possano formulare osservazioni e produrre elementi documentali sull'adeguatezza dei predetti valori; sulla base di tali osservazioni ed elementi l'Autorità valuterà se confermare ovvero modificare i valori fissati ai sensi della predetta lettera a); in seguito a tale decisione dell'Autorità, Cassa provvederà pertanto agli eventuali conguagli;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento la modifica e integrazione dei flussi informativi previsti per garantire una veicolazione efficiente delle anagrafiche dei clienti finali forniti nei servizi di ultima istanza in caso di passaggio da un esercente il servizio ad un altro, in esito alle procedure concorsuali per l'individuazione dei suddetti esercenti

## **DELIBERA**

1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 589/2014/E/GAS;
2. di prevedere che, nell'ambito dei meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza, ai fini del calcolo del credito non incassato e degli oneri della morosità, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine del dodicesimo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono, siano ridotti del 5% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 40%;
3. di prevedere che i valori fissati al precedente punto 2, in merito alla misura della riduzione per mese di ritardo (5%), al termine oltre il quale si applica tale riduzione (dodicesimo mese successivo a quello di fornitura), nonché alla misura massima della riduzione ammissibile (40%), abbiano natura provvisoria e siano confermati ovvero modificati dall'Autorità con successivo provvedimento, da adottare entro il 9 novembre 2015, sulla base di eventuali osservazioni e documentate memorie che i soggetti interessati possono presentare entro e non oltre il 25 settembre 2015;
4. di prevedere che la riduzione di cui al punto 2 non si applichi alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico;
5. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 2 si applichino agli oneri della morosità relativi a:
  - a. il *Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento* del servizio di default trasporto, di cui all'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al servizio erogato per gli anni termici da ottobre 2012 a settembre 2015, ed esclusi gli oneri della morosità relativi al servizio erogato in qualità di UdB fittizio ai sensi della deliberazione 534/2013/R/gas, ammessi al suddetto meccanismo di copertura ai sensi della deliberazione 54/2014/R/GAS;
  - b. il *Meccanismo di reintegrazione morosità FUI* di cui all'articolo 31.quinquies del TIVG, con riferimento al servizio erogato per gli anni termici da ottobre 2012 a settembre 2014;
  - c. il *Meccanismo di reintegrazione della morosità per il FD<sub>D</sub>* di cui all'articolo 37 del TIVG, con riferimento al servizio erogato durante il periodo transitorio, giugno – settembre 2013, e all'anno termico ottobre 2013 - settembre 2014;
6. di prevedere che la Cassa:
  - a. integri i moduli delle istanze di partecipazione ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza al fine di acquisire le informazioni di cui ai punti 2 e 4 e definisca i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al punto 4;

- b. determini, ai sensi dei punti 2 e 4, gli importi da versare di cui alla deliberazione 589/2014/R/gas, punto 4, lettera c), con riferimento ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza effettuati per l'anno termico 2012- 2013;
  - c. assicuri il versamento degli importi relativi agli ammontari di reintegrazione nei termini stabiliti dalla regolazione vigente;
7. di prevedere che, nelle more dell'adozione del provvedimento di conferma o modifica di cui al punto 3, i versamenti, compiuti da Cassa ai sensi del precedente punto 6, siano effettuati a titolo di acconto, da conguagliare eventualmente in base ai contenuti del predetto provvedimento;
  8. di rimandare a successivo provvedimento le modifiche e le integrazioni alla regolazione necessarie per garantire la corretta comunicazione delle anagrafiche dei clienti finali forniti nei servizi di ultima istanza in caso di passaggio da un esercente il servizio ad un altro, in esito alle procedure concorsuali per l'individuazione dei suddetti esercenti;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i seguiti di competenza;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*